SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 8

La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella impegnata a valere sulle disponibilita' del capitolo n. 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Alla spesa predetta, per l'anno finanziario 1973, valutata in complessive lire 1.500 milioni, l'Azienda provvedera' a valere sulle disponibilita' recate dai capitoli numeri 110 "Spese per gli incaricati, ecc.", per lire 1.000 milioni, e 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", per lire 500 milioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni finanziari successivi l'Azienda stessa provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio.

Versione in vigore dal 15 luglio 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 5 giugno 1973, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/servizi-di-mensa-bar-nell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it